

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
SEZIONE CIVILE**

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. OMISSIS promosso da:

SOCIETÀ

Contro

RICORRENTE/I

CAMERA DI COMMERCIO, non comparso né costituito
BANCA

RESISTENTI

Il Giudice dott. Silvia Grasselli, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/02/2020, lette le note e repliche delle parti; rilevato, in particolare, che entrambe le parti hanno depositato i loro scritti ancorché ricadenti nel periodo di sospensione disposto ex d.l. 18/2020, successivamente convertito nella legge 27/2020, sicché non vi è alcuna lesione del contraddittorio ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che:

La SOCIETÀ ha agito ex art. 700 c.p.c. ante causam chiedendo *“all’Ecc.mo Presidente del Tribunale, affinché, ai sensi dell’art.700 c.p.c., ritenuta la propria competenza, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, voglia contrariis reiectis:*

IN VIA PRINCIPALE, si opus, anche con emissione di decreto inaudita altera parte:

- disporre la sospensione e/o la cancellazione della pubblicazione del nominativo della SOCIETÀ dall’elenco dei protesti.

- contestualmente fissare l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé assegnando termine per la notifica del ricorso e dell’emittendo decreto, secondo le modalità di cui all’istanza infra riportata, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;

IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi che non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l’emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto più opportuno e comunque emettendo ogni altro provvedimento d’urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell’atto.”

La ricorrente ha allegato che, a fronte dell'emissione di assegno bancario in data 18/10/2019 per euro 3.469,20 a favore della OMISSIS, veniva levato in data 4.11.2019 protesto dal notaio OMISSIS, richiesto con urgenza dalla BANCA e successivamente iscritto in data 11.12.2019 presso il Registro telematico dei protesti tenuto dalla Camera di Commercio (con successiva annotazione in data 9.1.2020 del pagamento nella medesima data del protesto), ancorché nelle more la società emittente avesse provveduto al pagamento dell'importo dovuto al prestatore e fosse avvenuta anche ad un accordo con il creditore che aveva, nel frattempo, avviato pignoramento presso terzi delle somme giacenti presso i conti correnti della società.

Affermata la giurisdizione del Giudice ordinario, la società ricorrente ha segnato che secondo illuminata giurisprudenza, esiste la facoltà del soggetto protestato di adire direttamente il Giudice, anche con ricorso ex art. 700 c.p.c., per la cancellazione del protesto di un assegno o

Ordinanza, Tribunale di Macerata, Giudice Silvia Grasselli, n. 179 del 15 maggio 2020

di una cambiale in tutti i casi di protesto illegittimo per motivi diversi da quelli risultanti direttamente dal titolo.

Quanto al *fumus boni iuris*, ha argomentato che è erroneo il protesto che, pur consentito su un piano strettamente cartolare, sia in contrasto con fatti o accordi intercorsi tra le parti, o sia conseguenza di una condotta negligente dell'ufficiale procedente: infatti, il protesto impugnato è stato effetto di una tardiva e non imputabile comunicazione dell'avvenuto pagamento del titolo entro i termini di legge, in quanto, essendo avvenuto il pagamento in discorso in data 4.11.2019, cioè all'ultimo giorno utile, la ricorrente non aveva, purtroppo, potuto comunicarlo entro il termine utile per evitare la levata.

Evidenziava, al riguardo, che il *periculum in mora* era sostanzialmente coincidente sia con la potenziale lesione del diritto all'onore ed al buon nome della società ricorrente nelle more del giudizio di merito, sia con la paventata impossibilità del ricorrente di accedere a qualsiasi rapporto bancario per il prosieguo nonché con la sua capacità paralizzare l'ampliamento della propria attività e le forniture. Infatti, l'iscrizione del protesto, operando la società nel settore del mobile, aveva generato una giustificata diffidenza da parte dei partners e dei fornitori commerciali, come appurabile dalla documentazione allegata al ricorso (allegati da 7 a 9).

Ritenuta l'assenza dei presupposti per provvedere inaudita altera parte, era fissata udienza per la discussione nel contraddittorio.

All'udienza del 27.2.2020, nessuno compariva per la Camera di Commercio, ancorché la stessa avesse ricevuto regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza in data 28.1.2020.

Si costituiva invece, in vista dell'udienza, il 25.2.2020 l'istituto di credito il quale, nel proprio atto, cui si riportava in udienza, eccepiva:

- l'inammissibilità della cautela richiesta per mancata indicazione dell'azione di merito;
- l'inammissibilità del ricorso ex art 700 c.p.c. per insussistenza e carenza del requisito del *fumus boni iuris*, in quanto il protesto dell'assegno era avvenuto, dopo che l'assegno era stato portato all'incasso il 28.10.2019, per la mancanza di fondi (riscontrata il 29.10.2019), a nulla rilevando l'intervenuto pignoramento presso terzi, atteso che il conto corrente intestato alla società ricorrente era già privo di provvista (doc. 3 e doc.8 parte resistente), atteso che in data 28.10.2019 era disponibile la somma di euro 23,79, insufficiente a coprire l'assegno e, peraltro, non utilizzabile, a fronte dell'intervenuta notifica in data 21.10.19 dell'atto di pignoramento presso terzi, sicché vi era prova della piena legittimità del protesto e della correttezza dell'operato della banca;
- l'estraneità ed irrilevanza della procedura ex art 8 l. n. 360/90 - "*c.d. pagamento tardivo*" - rispetto alla pubblicazione del protesto, esplicitando la propria efficacia alla sola pubblicazione al CAI;
- l'inammissibilità del ricorso ex art 700 cpc per insussistenza del requisito del *periculum in mora* in quanto, al di là dell'assenza di *fumus*, gli allegati di controparte erano privi di data certa e comunque il nominativo del legale rappresentante della Società, risultava essere già iscritto in CAI dal 31.12.2019 ad istanza di (omissis) (all. n. 10 parte resistente).

La resistente così concludeva "*in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art 700 c.p.c. esperito dalla SOCIETÀ per difetto di strumentalità tra il provvedimento richiesto in via d'urgenza e la domanda di merito; in subordine, accertata l'insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, rigettare la domanda di parte ricorrente in tutte le conclusioni rassegnate nel ricorso ex art 700 c.p.c., con condanna di parte ricorrente al pagamento delle competenze e delle spese di giudizio.*"

Ordinanza, Tribunale di Macerata, Giudice Silvia Grasselli, n. 179 del 15 maggio 2020

All'udienza, operate le reciproche contestazioni, era concesso termine per note al ricorrente e repliche al resistente e questo Giudice riservava la decisione.

Preliminarmente, va chiarito che imprescindibili requisiti della tutela cautelare sono - al di là della residualità di cui all'art. 700 c.p.c.- quelli della anticipatorietà e della strumentalità che si esplicano nello scopo dalla stessa perseguito di assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito senza però dover necessariamente anticipare il prevedibile contenuto della medesima (C. 12767/2004), al fine di ovviare al pericolo che il provvedimento definitivo possa giungere tardivamente e che la tutela dallo stesso accordata sia ormai inutile e infruttuosa.

A riconferma dei caratteri di strumentalità, provvisorietà ed anticipatorietà tipici dei provvedimenti d'urgenza si è più volte espressa anche la Corte di Cassazione, affermando che gli stessi hanno natura strumentale e funzione cautelativa del tutto provvisoria in quanto, da un lato, volti ad evitare che la futura pronuncia del giudice possa restare pregiudicata nel tempo necessario per ottenerla e, dall'altro, destinati a perdere ogni efficacia e vigore a seguito della decisione emessa nel successivo giudizio di merito nella quale rimangono assorbiti e caducati, con l'esaurimento della funzione cautelare che li caratterizza (C. 9936/2006; C. 4964/2004; C. 12787/1993; C. 11770/1992; C. 9008/1992).

Peraltro la giurisprudenza di merito ha di recente chiarito che *“A seguito della riforma dell'art. 669 octies c.p.c., il provvedimento emesso ex art. 700 c.p.c. ha perso la sua natura anticipatoria e di stretta ed obbligata strumentalità relativamente alla (ormai eventuale) instauranda causa di merito (arg. ex art. 669 octies, 6° comma, c.p.c.), con la conseguenza che non è più necessario ricollegare il provvedimento d'urgenza alla necessaria instaurazione di una futura causa di merito, anche se questo non esclude che per chi invoca la tutela innominata d'urgenza sussista pur sempre l'onere di indicare specificamente l'azione di merito, cui il ricorso è strumentale. Pertanto, seppur con una portata attenuata rispetto a quanto previsto dalla disciplina previgente, la strumentalità e la provvisorietà rimangono elementi tipizzanti i provvedimenti d'urgenza e, insieme alle altre caratteristiche della residualità ed atipicità ed ai requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, contribuiscono a delineare i profili di ammissibilità e di contenuto nonché l'ambito di applicazione dei provvedimenti in questione”* (Tribunale Roma sez. XVI, 25/03/2019).

Orbene, nel caso di specie parte ricorrente non ha specificato affatto quale sia l'azione di merito rispetto alla quale la tutela cautelare invocata sarebbe strumentale.

Infatti, non risulta chiaro quale sia l'azione che la stessa ricorrente invochi per ottenere quale effetto anticipatorio la cancellazione del protesto dell'assegno bancario, non comprendendosi neanche se, al di là dell'evocato pregiudizio alla sua immagine/reputazione, ella intenda -visto che ha agito sia nei confronti dell'istituto di credito che della Camera di Commercio- sostenere che ha errato l'istituto di credito a chiedere la levata il protesto o se piuttosto l'errore sia dell'ente camerale che lo ha iscritto (quest'ultima ipotesi, invero, pare escludersi, atteso che per stessa ammissione della ricorrente, la Camera di Commercio ha segnalato anche nella visura completa la circostanza che il pagamento sia avvenuto in data analoga alla data del protesto).

Risulta, del resto, insoddisfacente anche l'indicazione invocata dalla difesa del ricorrente nelle note del 12.3.2020 *“[...] la lesione del diritto all'onore ed al buon nome della società ricorrente nelle more del giudizio di merito[...]”* per poi precisare che *“[...] Risulta opportuno sottolineare come l'inserimento di un nominativo nel Registro dei protesti abbia la capacità di provocare un pregiudizio rilevante all'immagine del protestato, nonché agli interessi*

Ordinanza, Tribunale di Macerata, Giudice Silvia Grasselli, n. 179 del 15 maggio 2020

latamente economici di cui questi è portatore, esponendolo alle conseguenze della lesione del relativo buon nome - con emersione di dubbi sulla relativa solvibilità - ed a quelle che il sistema creditizio prevede per i nominativi segnalati, con potenziali ricadute difficilmente risarcibili in ipotesi di esercizio di attività imprenditoriale.

La società è stata sottoposta ad un ingiusto protesto nonché ad un notevole discredito commerciale dato che [...]” (Cfr. ricorso introduttivo pag.12 Periculum in mora – prime quattordici righe). Diritti tutelati e tutelabili ai sensi degli artt.2043 e 2059 c.c.” atteso che

- l'indicazione delle norme violate neanche si rinveniva nel ricorso iniziale;
- anche tale richiamo normativo è carente non essendo la lesione di un diritto (anche se costituzionalmente garantito) fonte di risarcimento dei danni di per sé, bensì solo se ciò discende da una condotta dolosa o colposa e comunque non iure e contra ius (come afferma la migliore dottrina in tema di illecito aquiliano), sicché gli aspetti fattuali tali da connotare la condotta anti-giuridica e lesiva dei resistenti andavano certamente delineati, anche se per sommi tratti.

In assenza di dette allegazioni, invece, l'azione di merito deve intendersi neanche prospettata. Detta mancanza, invero, consente già da sola di disattendere la cautela richiesta, perché se non è individuata in maniera concreta l'azione di merito che si intende esperire è chiaro che gli stessi presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora diventano anch'essi vaghi, non potendosi pretendere che la sommarietà sottesa alla cautela renda irrilevante qualsiasi verifica sul diritto che la società intende azionare in giudizio.

Del resto, la giurisprudenza è concorde nel senso che *"deve essere dichiarata inammissibile la domanda di misura cautelare proposta con ricorso non contenente la precisa indicazione dell'instaurando giudizio di merito"* (Trib. Catania, 26 agosto 1993, in: Giur. it. 1994, I, 2, 675); *"il ricorso ex art. 669 bis c.p.c. pur modellandosi sull'archetipo delineato nell'art. 125, deve contenere a pena di inammissibilità circostanziati elementi di individuazione della domanda di merito cui si ricollega in via di strumentalità necessaria la invocata misura cautelare quante volte la relativa istanza preceda il giudizio a cognizione piena"* (Trib. Catania, 6 aprile 1994, in: Giur. it. 1995, I, 2, 28) e nel senso che *"non è sanabile in sede di reclamo l'originaria nullità dell'istanza cautelare "ante causam" per mancata indicazione della causa di merito; non è consentito al giudice del reclamo, una volta ravvisata detta nullità, rimettere le parti innanzi al giudice di prima istanza, in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c."* (Trib. Modena, 16 giugno 1999, in: Giur. merito 1999, 964; con specifico riferimento al regime di strumentalità attenuata introdotto dal d.l. n. 35/2005, cfr.: Trib. Modena, Giud. Dott. Masoni R., 26 aprile 2006; Trib. Modena, Giud. Dott. Pagliani G., 20 giugno 2007; Trib. Modena, Giud. Dott. Pagliani G., 13 settembre 2007; Trib. Modena, Giud. Dott. Pagliani G., 20 dicembre 2007; Trib. Modena, rel. Pagliani G., pres. D'Orazi O., ord. 23 febbraio 2011; tutte in: Jurisdata Giuffrè); *"Nel sistema processuale innovato dal c.d. rito "competitivo" (d.l. n. 35/2005), la strumentalità della cautela al merito è stata attenuata, non essendo più doverosa, ma solo facoltativa, l'instaurazione del relativo giudizio di merito (art. 669 octies, co. 6, c.p.c.). Ciononostante, l'indicazione della domanda di merito sottesa alla cautela è tuttora doverosa, anche agli effetti dell'individuazione della competenza per territorio e materia del giudice adito (art. 669 ter c.p.c.), a pena di inammissibilità del ricorso stesso"* (Trib. Modena (pres. e rel. Pagliani G.), 28 maggio 2014, in: Jurisdata Giuffrè); In senso conforme: Trib. Modena, Sez. Dist. Pavullo n./F., (Masoni R.), 27 aprile 2007).

Peraltro, l'istanza cautelare richiesta sconta ulteriori difetti, anche rispetto ai presupposti fondativi.

Infatti, la ricorrente ammette che l'assegno bancario (doc. 2 parte resistente) è stato dato in pagamento il 18.10.2019 e comunque non contesta né che è stato portato all'incasso il

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ordinanza, Tribunale di Macerata, Giudice Silvia Grasselli, n. 179 del 15 maggio 2020

28.10.2019 (circostanza che comunque risulta dal doc.3 di parte resistente) né che in data 29.10.2019 si riscontrava mancanza di fondi.

Ancorché, infatti, l'estratto conto prodotto in atti dalla resistente non rechi il saldo disponibile giornaliero (doc. 8 parte resistente) è non contestato fra le parti costituite che il saldo al 29.10.2019 fosse di poco più di 27 euro, quindi insufficiente a coprire l'importo facciale dell'assegno e che, nelle more, interveniva anche il pignoramento presso terzi (inviato il 18.10.2019 dal creditore pignorante alla BANCA e a quanto consta ricevuto il 23.10.2019, doc. 1 parte ricorrente).

Tale palese carenza di provvista, del resto, è corroborata dal fatto che la stessa banca, quale terzo, ex art. 547 c.p.c., abbia reso anche al creditore pignorante dichiarazione negativa, cioè di indisponibilità fondi (doc. 5 parte resistente).

Orbene, per quanto possano essere suggestive le ricostruzioni in diritto e argomentazioni della ricorrente (anche sul tenore dell'art. 4 comma 2 della legge 77/1955), è dirimente che l'assegno bancario è un mezzo di pagamento (pagabile a vista, ex art. 31 r.d. 1736 del 21 dicembre del 1933, pure se post-datato) e non è affatto uno strumento di finanziamento (a differenza della cambiale), sicché nel momento in cui è consegnato, esso può essere portato all'incasso immediatamente (il termine di presentazione, infatti, consente all'emittente di revocare l'ordine di pagare, ex art. 35 r.d. 1736/1933, ma il titolo resta pagabile pure dopo il suo spirare e anche in caso di morte del traente).

La legge 386 del 1990, del resto, prevede, addirittura, all'art. 2, una sanzione amministrativa per chi emette un assegno senza provvista (cfr. *“Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.”*), evitabile solo laddove si provveda a norma dell'art. 8 (cioè se il traente entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la contestazione equivalente, e in tal senso, sembrerebbe indirizzata proprio la dichiarazione che il ricorrente ha prodotto come doc. 3 allegato al ricorso).

Ciò rende palese, coordinando la nuova normativa del 1990 con le regole (ancora in vigore) in materia di assegno bancario contenuto nel regio decreto del 1933, come già al momento dell'emissione l'assegno debba avere la necessaria provvista (così del resto prevede espressamente l'art. 3 comma 2 del r.d. 1736 del 1933).

Il protesto, quindi, come disciplinato dall'art. 46 e ss. del regio decreto 1736/1933, è correlato direttamente al mancato pagamento e va levato, per consentire il regresso, entro determinati limiti temporali e cioè nei termini di presentazione del titolo (nel caso di specie, 15 giorni, trattandosi di assegno emesso a Terni e pagabile in altro Comune, quindi 2 novembre sabato, prorogato al 4.11.2019).

E' evidente, allora, che l'esistenza o meno della provvista, che consente di corroborare il mancato pagamento, si accerta rispetto al momento in cui l'assegno è portato all'incasso, in quanto esso è pagato solo se i fondi ci sono; se la provvista manca, è possibile levare il protesto.

Inoltre, esaminando coerentemente la disciplina, va posto in luce che, mentre l'art. 1 (sulla tenuta dell'elenco dei protesti) e l'art. 3 (sull'obbligo dei pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto) della legge 77 del 1955, si riferiscono all'elenco dei protesti cambiari per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, l'art. 4 comma 1 del medesimo testo normativo, nell'attuale formulazione (come modificata dalla

Ordinanza, Tribunale di Macerata, Giudice Silvia Grasselli, n. 179 del 15 maggio 2020

legge 235/00) disciplina la procedura di cancellazione del protesto a seguito di pagamento tardivo del capitale, degli interessi e delle spese esclusivamente per la cambiale ed il vaglia cambiario e non anche per l'assegno bancario.

Non si può nutrire, quindi, alcun dubbio sul fatto che tale norma non si applichi in caso di emissione di assegno bancario, così come chiarito dalla Corte Costituzionale.

Del resto, non irrazionalmente la norma sopra citata differenzia la disciplina dell'emissione dell'assegno bancario rispetto a quella prevista per il debitore cambiario che abbia provveduto al pagamento del proprio debito (e dei relativi oneri accessori) nel termine di dodici mesi dalla levata del protesto (al quale la legge riconosce un vero e proprio diritto alla cancellazione dell'iscrizione), tenuto conto della peculiare natura dell'assegno bancario che prevede che esso sia immediatamente presentabile per il pagamento e che al momento della presentazione debba sussistere la provvista, sicché *“Appartiene conseguentemente alla discrezionalità del legislatore collegare all'assenza della provvista al momento della presentazione taluni effetti lato sensu sanzionatori e postergarne altri allo spirare del termine di grazia”, da un lato favorendo l'adempimento, sia pure tardivo, dell'obbligazione portata dal titolo e, dall'altro, continuando ad attribuire rilevanza giuridica all'assenza della provvista al momento della presentazione*” (così espressamente nella sentenza della Consulta n. 70/2003, che ha dichiarato la non illegittimità della differenziazione, come ribadito anche nella successiva ordinanza n.84 del 2004).

Di conseguenza, ad avviso di questo Giudice, non esiste alcuna procedura amministrativa per la cancellazione del protesto dell'assegno in caso di tardivo pagamento né può accamparsi, per ciò solo, un diritto da far valere in sede giudiziale in via d'urgenza.

Infatti, il traente di un assegno protestato può fare ricorso all'istituto della riabilitazione (art. 17 legge 108/1996) sempre che dimostri i presupposti fondativi.

Diverso, del resto (per stessa implicita ammissione -seppur fra le righe- del ricorrente), è il caso di cui all'art. 4 comma 2 legge 77/1955 per cui “2. Istanza analoga a quella di cui al comma 1 può essere presentata da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente, nonché dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto.”, in quanto tale procedura -cui pure fa rinvio la Consulta- è utilizzabile solo quando si discute di illegittima o erronea levata del protesto.

Proprio alla luce di queste coordinate ermeneutiche, dunque, va vagliata la fondatezza -seppur per la sommarietà della fase- della richiesta di cancellazione.

Infatti, il ricorrente neanche allega in maniera convincente che vi sia stata un'illegittimità nella levata del protesto bensì, partendo dal presupposto errato che l'assegno sia pagabile anche dopo il momento dell'emissione o comunque entro i termini per la presentazione all'incasso e anzi entro il momento ultimo per levare il protesto (dimenticando completamente che esso è pagabile a vista e va emesso già munito di provvista, da mantenersi per consentire il pagamento), intende sostenere che il protesto sarebbe erroneo.

E' non probante quindi l'affermazione (peraltro, non corretta) per cui la circostanza che *“il pagamento del titolo sia avvenuto entro l'ultimo giorno utile [...] è decisiva ai fini della fondatezza della richiesta di cancellazione del protesto”*.

Tale asserzione, infatti, dimostra tutta la sua erroneità se si analizzano le seguenti circostanze e cioè:

Ordinanza, Tribunale di Macerata, Giudice Silvia Grasselli, n. 179 del 15 maggio 2020

- l'assegno bancario, quale titolo di credito, governato dalla cartolarità e dall'astrattezza, non è stato pagato, in quanto il 28-19.10.2019, quando il prenditore è andato a presentarlo per portarlo all'incasso, non vi erano fondi disponibili e sufficienti sul conto corrente
- semmai è stata pagata la somma dovuta al prenditore (in adempimento, però, semmai dell'obbligazione causale e non di quella cartolare).

In questi termini il ricorso è, quindi, anche infondato per palese difetto di *fumus boni iuris*, in quanto se la levata del protesto è stata eseguita legittimamente, poiché effettuata su assegno bancario emesso pur in mancanza di fondi - come è avvenuto nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale - non sussistono i presupposti di probabile fondatezza della domanda giudiziale di cancellazione del nominativo della società dal registro informatico dei protesti (in questi stessi termini v. Trib. Bari, ord. dell'1.9.2008; Trib. di Napoli, ord. del 28.5.2010).

La società ricorrente, semmai, potrà ottenere la riabilitazione, laddove ne ricorrano i presupposti, cioè il rimedio tipico che il legislatore ha previsto, non altro.

Infatti, in materia di assegno bancario, il debitore non può vantare alcun diritto alla cancellazione del proprio nominativo se il protesto è stato legittimamente levato, neanche se provveda al pagamento successivo secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 386/1990, come sostituito dal D.Lgs n. 507/99, a differenza dell'ipotesi di protesto illegittimamente o erroneamente levato (cfr. sul punto conformi le decisioni, sempre rese in procedimento ex art. 700 c.p.c., del Tribunale di Salerno, I civile, dott.ssa Chiosi, ordinanza del 3 aprile 2019 e Tribunale di Roma, sezione feriale civile, dott.ssa Simona Sansa del 10.8.2018).

Peraltro, assolutamente vaga è l'asserzione per cui la levata del protesto ha avuto luogo in violazione di accordi non è ben chiaro da chi, nonché come e quando assunti (né, invero, se leciti), senza che mai comunque il ricorrente si sia premurato di dimostrare la sussistenza della provvista sufficiente al pagamento dell'assegno protestato.

Il ricorrente, del resto, confonde (come messo in luce dalla controparte nelle repliche), soprattutto nelle note autorizzate redatte, il protesto con l'iscrizione nell' Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, che soggiace comunque a regole diverse e non è oggetto della presente istanza cautelare, non essendo stato neanche dedotto inizialmente se vi sia stato o meno inserimento nel suddetto elenco ai sensi degli artt. 9, 9 bis e 10 della legge 386/1990.

Inoltre, con le note del 12.3.2020, parte ricorrente finisce per sostenere che *“Oggi, non essendo più necessario fornire i presupposti legali per poter esercitare l'azione di regresso, venuta a mancare la categoria dei "giranti", le banche non sono obbligate a procedere al protesto dell'assegno andato insoluto, poiché sussiste una serie di strumenti che garantiscono in ogni caso la tutela dell'istituto di credito.”*, il che comunque è ben diverso dall'affermare che il protesto sia stato illegittimamente levato.

Altrettanto carente, è invero, la sussistenza del *periculum in mora*, per plurime ragioni.

Anzitutto, dalla visura protesti annotata (cfr. doc.6 parte ricorrente) risulta anche che il pagamento dell'assegno, peraltro di importo non particolarmente elevato, è avvenuto nella stessa data del protesto, sicché un creditore o un fornitore attento e non superficiale può certamente avvedersene.

Inoltre, al di là del fatto che vi sono situazioni in cui la banca è obbligata a revocare la convenzione di assegno ex lege (in tal senso sembra deporre il doc. 8 di parte resistente), non si può dimenticare che la società ricorrente ha anche subito un pignoramento presso terzi

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

CANCELLAZIONE PROTESTO: il debitore non può vantare alcun diritto "urgente" se è stato levato legittimamente

Ordinanza, Tribunale di Macerata, Giudice Silvia Grasselli, n. 179 del 15 maggio 2020

notificato a ben 9 istituti di credito, il che può aver indotto ad autonome valutazioni, anche in punto di solvibilità e buon nome della società, soprattutto ove vi sia stato sentore delle difficoltà di liquidità.

Un simile atto, del resto, è un capannello d'allarme, nel mondo degli affari, quanto un protesto e ciò anche se successivamente intervenga una rinuncia al pignoramento del creditore (cfr. doc. 7 parte resistente, rinuncia comunque avvenuta dopo che il protesto era stato richiesto e levato come risulta dal doc. 6 parte resistente).

La domanda cautelare viene, pertanto, respinta per mancanza dei presupposti necessari.

Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico della ricorrente ed a favore della resistente costituita, considerando il valore dello scaglione indicato (fino a 5.200,00 euro) e le fasi dell'attività effettivamente svolta (studio, introduttiva e anche decisionale per le repliche concesse) con valori fra i minimi ed i medi, considerando comunque la materia e le eccezioni formulate fin dal primo atto.

Nulla sulle spese quanto alla Camera di Commercio, resistente rimasta contumace.

P.Q.M.

- respinge il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da società in data 20.1.2020
- condanna la ricorrente a rifondere alla resistente BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che si liquidano in euro 1.000,00 per compensi oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese quanto alla Camera di Commercio.

Si comunichi.

Macerata, 15 maggio 2020

Il Giudice
dott.ssa Silvia Grasselli

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*